

**REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI
CULTORE DELLA MATERIA DEL DIPARTIMENTO JONICO**

**Delibera del Consiglio di Dipartimento del 12 maggio 2014
Integrazione del Consiglio di Dipartimento del 19 dicembre 2014**

Art.1

La qualifica di Cultore della materia sarà attribuita dal Dipartimento in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Cultore della Materia approvato dal Senato Accademico in data 3 marzo 2014 (da ora in avanti "Regolamento Cultore").

Art. 2

Il presente regolamento stabilisce che costituisce "Altro titolo scientifico, didattico o professionale predeterminato dal Consiglio di Dipartimento in relazione ad uno specifico ambito disciplinare" ai sensi della lettera VI), art 1 del Regolamento "Cultore della materia" dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro:

α) il possesso di comprovate e documentate competenze scientifiche dimostrabili mediante pubblicazioni scientifiche e/o partecipazione a congressi, seminari e convegni nazionali e internazionali in qualità di relatore;

β) il requisito della docenza presso la Scuola Sottufficiali Marina Militare di Taranto e/o la titolarità di altro insegnamento presso il corso di laurea in Scienze e gestione delle attività marittime.

Art. 3

La qualifica di cultore della materia è proposta dal docente titolare dell'insegnamento per il quale il titolo è richiesto, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento Cultore.

Il Consiglio, prima di deliberare sull'attribuzione della qualifica di cultore della materia, deve acquisire il parere dei competenti consigli di Corso o di Classe o di Interclasse. L'individuazione del corso competente a rilasciare il parere è fatta con riferimento alla composizione della commissione d'esame per la quale è richiesta la qualifica.

I competenti consigli di Corso o di Classe o di Interclasse deliberano in merito ai requisiti richiesti ai fini della concessione del parere, tenendo conto di quanto stabilito nel precedente articolo 2 e sulla base di eventuali linee guida approvate da ciascuno di essi.

Art.4

Per quanto concerne la disciplina delle incompatibilità, la gratuità della qualifica e i diritti e i doveri del cultore della materia, si rinvia agli articoli 2, comma 2 e 4 del Regolamento di Ateneo.

Art. 5

Il presente Regolamento si applica a partire dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.

REGOLAMENTO CULTORE DELLA MATERIA

Delibera del Senato Accademico del 3 marzo 2014, punto n. 4

Art. 1

La qualifica del cultore della materia può essere attribuita ad un esperto e studioso non appartenente ai ruoli del personale docente o ricercatore dell'Università che abbia acquisito documentate esperienze e competenze in uno specifico ambito disciplinare.

Requisito essenziale è il possesso, da almeno 3 anni, di laurea magistrale, ovvero laurea rilasciata ai sensi dell'art. 3 della legge 341/90 (L) o laurea specialistica/magistrale (LS/LM) rilasciata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b, del D.M. 03.11.1999, n. 509 come modificato dal D.M. 22.10.2004, n. 270, ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

- I) Dottore di ricerca o Specializzato;
- II) Titolare di borsa di studio almeno biennale;
- III) Laureato inquadrato nei ruoli del personale tecnico-amministrativo dell'Università;
- IV) Ricercatore di Enti di Ricerca pubblici, previo nulla-osta dell'Ente di appartenenza;
- V) Assegnista di ricerca;
- VI) Altro titolo scientifico, didattico o professionale predeterminato dal Consiglio di Dipartimento in relazione ad uno specifico ambito disciplinare.

Possono essere proposti alla nomina di cultori della materia i dottorandi e gli specializzandi che siano stati ammessi almeno al secondo anno.

I Consigli di Dipartimento, in base alle proprie esigenze didattico-scientifiche individuano, con propria delibera, ulteriori requisiti necessari a determinare il possesso di documentata attività scientifica.

Il titolo di studio e gli altri titoli di cui si richiede il possesso devono essere congruenti con l'insegnamento per il quale viene richiesta l'attribuzione di tale qualifica.

Art. 2

La qualifica di cultore della materia ai fini della composizione delle Commissioni d'esame è proposta dal docente titolare dell'insegnamento per il quale il titolo è richiesto, con il consenso dell'interessato, al Consiglio di Dipartimento di riferimento, che delibera in proposito, acquisito il parere del Consiglio di Corso di Studio o, dove costituiti, del Consiglio di classe/interclasse.

La proposta dovrà essere corredata da un curriculum sull'esperienza e sulle competenze acquisite dall'interessato, dimostrabili anche attraverso pubblicazioni scientifiche, e dalla dichiarazione di non intrattenere e/o aver intrattenuto nei due anni precedenti rapporti di collaborazione con enti o istituzioni extra-universitarie che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari, nonché di non essere incorso, durante la carriera universitaria e/o professionale, in provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale. Nel caso in cui le succitate incompatibilità sorgessero dopo la nomina di cultore della materia, è fatto obbligo allo stesso di astenersi da qualunque attività e di comunicare immediatamente, in forma scritta, l'insorgere di tale situazione al Direttore di Dipartimento per i provvedimenti consequenziali.

Contestualmente alla comunicazione della nomina, al cultore della materia viene consegnata una copia del codice di comportamento in vigore presso l'Università conferente per accettazione; codice che il cultore si obbliga a rispettare nell'esercizio/svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica.

L'elenco dei cultori della materia è reso pubblico sul sito del Dipartimento.

Art.3

La qualifica di cultore della materia ha validità triennale ed è rinnovabile secondo le modalità indicate all'art.2 del presente Regolamento, dopo l'ulteriore verifica di una apprezzabile continuità di studio, di ricerca e di didattica documentata.

Art.4

Il cultore della materia può far parte delle commissioni d'esame per gli insegnamenti per i quali è stata attribuita la qualifica, secondo quanto indicato all'art. 30, comma 6 del Regolamento Didattico di Ateneo. La partecipazione alle commissioni d'esame non dà diritto a compenso, sotto nessuna forma e ad alcun titolo. Il cultore della materia può fare uso della qualifica di "cultore della materia presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro" soltanto per la durata di cui all'articolo precedente e con l'indicazione dell'insegnamento.

Art. 5

Il presente Regolamento si applica a partire dalla data di emanazione del relativo Decreto Rettorale.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente esecutivo.